

## proposta di legge n. 227

a iniziativa di Consiglieri Badiali, Perazzoli, Foschi, Traversini, Marinelli

*presentata in data 11 luglio 2012*

---

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7:  
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA  
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge apporta alcune modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n.7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), già oggetto di revisione con la legge regionale del 10 aprile 2012, n.7.

Si evidenzia, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, degli articoli 9, comma 1 e 19, comma 2, ritenendo che le norme impugnate presentino profili di illegittimità costituzionale in quanto difformi ( in termini di minore tutela per la fauna selvatica rispetto agli standard minimi sanciti a livello nazionale) dalla normativa statale di riferimento, afferente alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ( art.117, comma 2, lett.s) per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. Pertanto, è necessario abrogare le disposizioni impugnate. Inoltre, con la presente proposta di legge, vengono anche apportate alcune modifiche alla legge regionale 7/95.

L'articolo 1 modifica il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/95 nella parte in cui stabilisce che per chi esercita la caccia d'appostamento fisso la quota di iscrizione all'ATC non può essere inferiore ad euro 15,00.

L'articolo 2 abroga il comma 5 bis dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 che è oggetto di impugnativa governativa e che prevede la possibilità, per i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia di appostamento fisso, di esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante della selvaggina migratoria per un massimo di 10 giornate nell'intera stagione venatoria.

L'articolo 3 e l' articolo 4 apportano modifiche rispettivamente all'articolo 29 e 31 della l.r. 7/1995.

L'articolo 5, infine, abroga la lettera m) del comma 1, dell'articolo 39 della l.r. 7/95 che è oggetto di impugnativa da parte del Governo e prevede la possibilità di esercitare la caccia di selezione agli ungulati nei terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 16 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/95 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) dopo le parole: "euro 50,00." sono aggiunte le seguenti: "Per chi esercita la caccia d'appostamento fisso la quota non può essere inferiore ad euro 15,00."

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 5 bis dell'articolo 27 della l.r. 7/1995, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria") è abrogato.

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 8 ter dell'articolo 29 della l.r. 7/95 dopo la parola: "quota" è inserita la seguente: "minima" e dopo la parola: "iscrizione" sono inserite le seguenti: ", prevista dall'articolo 16, comma 5".

**Art. 4**

*(Modifica all'articolo 31 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 18 dell'articolo 31 della l.r. 7/95 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono in ogni caso fatte salve le diverse distanze relative a tali appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

**Art. 5**

*(Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)*

1. Al comma 1, lettera m), dell'articolo 39 della l.r. 7/95, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della l.r. 7/2012, le parole: ", fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati" sono soppresse.